

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 203/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 93/CGF – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Avv. Mario Antonio SCINO – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.C. MONTICHIARI S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICHIARI/VALENZANA DEL 2.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.08)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società Sportiva A.C. Montichiari S.p.A. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV del 18.11.2008 con il quale, in relazione alla gara del campionato di calcio Lega Pro 2° Divisione del 2.11.2008 Montichiari/Valenzana, veniva respinto il reclamo proposto dalla società Montichiari, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Montichiari 1 – Valenzana 3).

Il Giudice Sportivo a seguito di reclamo proposto dalla società Montichiari, motivava osservando:

- “che la reclamante denuncia l’indebita presenza nello spogliatoio dell’arbitro, prima dell’inizio della gara, del Presidente della società Valenzana che si sarebbe ivi intrattenuto per quasi venti minuti, con ciò condizionando la prestazione dell’arbitro, le cui decisioni avrebbero influito in modo negativo sul risultato della gara;

- che dai rapporti di gara, atti ufficiali con fede privilegiata, non sono emersi elementi a sostegno della tesi della ricorrente;

- che allo scopo di ulteriormente accertare la sussistenza dei fatti denunciati è stato richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto;

- che in tale sede il Direttore di gara ha precisato che il Presidente della Valenzana signor Alberto Omodeo, in qualità di dirigente accompagnatore della predetta società, è legittimamente entrato nel suo spogliatoio per le rituali formalità di presentazione degli elenchi dei calciatori permanendo nello spogliatoio nei normali tempi tecnici;

- pertanto non rilevandosi dagli atti ufficiali alcun evento idoneo ad integrare fatti costituenti violazioni regolamentari il Giudice Sportivo respinge il ricorso in oggetto”.

La società appellante eccepiva l’incongruità della decisione con deduzioni a difesa, definendo la stessa palesemente “errata, illegittima e meritevole di integrale riforma”, in quanto il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare la possibilità di affidare alla Procura Federale ulteriori indagini come previsto dall’art. 34 c. 4 C.G.S. nonché la possibilità di sospendere il giudizio all’esito dei predetti ulteriori atti di indagine.

Richiedeva quindi alla C.G.F., previa ordinanza di sospensione del presente procedimento fino ad avvenuta conclusione delle indagini operate dalla Procura Federale e successiva acquisizione in

giudizio delle relative risultanze, la declaratoria della irregolarità della gara in oggetto adottando ogni conseguente e connesso provvedimento (annullamento e/o ripetizione della gara).

La Corte ritiene che la decisione impugnata è immune da vizi logici in quanto ha correttamente utilizzato strumenti probatori previsti dal C.G.S., avuto particolare riguardo al disposto del paragrafo 3.1 dell'art. 35 C.G.S..

Pertanto il Collegio, in considerazione dei motivi di ricorso, degli atti probatori acquisiti al procedimento, compreso il supplemento del referto richiesto al Direttore di gara, della mancanza di prove idonee a superare le risultanze acquisite agli atti, ritiene equa la decisione del Giudice Sportivo, fatte salve le eventuali azioni che la Procura Federale intenderà intraprendere, anche in merito all'esposto presentato.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Montichiari S.p.A. di Montichiari (Brescia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. TOMASI GIANFRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE:

- (NOTA N. 5714/929PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 38 COMMA 4 N.O.I.F.;

- (NOTA N. 5712/930PF07-08/SS/EN DEL 19.6.08), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1.1 CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 38 COMMA 4 N.O.I.F..

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

Il signor Gianfranco Tomasi, presidente della società Spal 1907, reclama avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale la quale, nel Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.2008, ha inflitto al ricorrente 3 mesi complessivi di inibizione, per aver consentito a due tecnici della Spal 1907 Danilo Ferrari e Franco Fabbri di svolgere attività tecnica anche per altra società Audax Dribbling. La Commissione Disciplinare Nazionale ha accertato la violazione dell'art. 38, comma 4 nelle N.O.I.F., e ha respinto le argomentazioni della difesa che, per quanto riguarda il ricorrente, erano fondate innanzitutto sull'estraneità della dirigenza societaria ai comportamenti privati dei propri tesserati.

Nel proprio ricorso, il presidente Tomasi chiede che la questa Corte tenga conto del “contesto ... assolutamente non agonistico né competitivo” nel quale si sarebbero svolte le prestazioni tecniche degli allenatori in questione; insiste nel sostenere l'estraneità del presidente della società ai fatti, dei quali non sarebbe stato a conoscenza; richiama l'attenzione sullo spirito di collaborazione manifestato dal ricorrente durante la fase istruttoria. Rileva inoltre, sul piano sistematico, che l'applicazione dell'art. 38, comma 4 N.O.I.F. alla fattispecie in questione configurerebbe un'interpretazione eccessivamente formalistica della norma che, rivolta a evitare casi gravi di cambi di squadra nel corso delle stagioni sportive, non avrebbe compreso nel suo raggio d'azione anche il caso in questione, descritto come un rapporto di amicizia fra appassionati.

Pure di carattere sistematico è il rilievo che nega l'esistenza, nell'ordinamento sportivo, di un “automatismo sanzionatorio” che applichi a carico del presidente di una società la presunzione di conoscenza e di sostegno ai comportamenti irregolari dei propri tesserati. Configurato il comportamento dei signori Fabbri e Ferrari come un “rapporto affettivo” nei confronti dell'Audax Dribbling e dei suoi tesserati, ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, che il presidente della Spal potesse non esserne informato, cosa che, sempre ad avviso del ricorrente, non sarebbe provata negli atti.

Il reclamo allega anche tre precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi che non possano irrogarsi “sanzioni disciplinari di *status* ... connesse alla mera titolarità di un incarico”.

Nella discussione di fronte al collegio giudicante, la Procura Federale ricorda che la *ratio* della norma violata è proprio quella di impedire attività contemporanea dei tecnici per più di una società, cosa che si è verificata nel caso di specie. Secondo la Procura Federale non è possibile ritenere che il presidente di una società non sia a conoscenza dei fatti verificatisi, e senza dubbio ricorre nella fattispecie almeno una *culpa in vigilando* a carico del Presidente, cui spettava il compito di sorvegliare il comportamento dei propri tesserati.

La difesa del ricorrente, da parte sua, conferma le argomentazioni avanzate nel ricorso. Quanto al riferimento alla *culpa in vigilando*, il ricorrente rileva che sarebbe difficile individuare il comportamento positivo la cui omissione sarebbe imputata al Tomasi.

La C.G.F. osserva che nello stesso ricorso (a pagina 5), come del resto negli atti d'indagine della Procura, appare evidentemente la scarsa attenzione del presidente Tomasi nei riguardi dell'attività giovanile svolta dalla propria società. Proprio l'insistita affermazione di disimpegno da parte del presidente nei confronti del c.d. "vivaio", come la sua mancata conoscenza personale degli allenatori tesserati e della loro attività, configura quella *culpa in vigilando* che costituisce il criterio positivo e provato in base al quale la sanzione è stata irrogata nei confronti del ricorrente. Non si tratta, dunque, di attribuire responsabilità sorgenti direttamente dallo *status* di presidente, ma di anettere alla funzione di presidente una serie di doveri di controllo che, qualora elusi, configurano un comportamento di colposa omissione.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Tomasi Gianfranco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Edilberto RICCIARDI; Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Prof. Emanuele CONTE, Avv. Carlo PORCEDDU – Componenti; Dott. Raimondo CATANIA – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio METTIERI – Segretario.

3) RICORSO DEL SIG. ROBERTO SCIRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. (NOTA N. 1571/436PF/SP/MA DEL 16.4.08 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 20.11.08)

Il signor Scirano Roberto propone appello nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale emanata in data 20.11.2008, Com. Uff. n. 36/CDN, con la quale veniva condannato alla inibizione per anni 2 ai sensi dell'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. per avere lo stesso ricoperto, nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della società Foggia Calcio s.r.l. cariche sociali all'interno della Società stessa.

Il ricorrente espone che la Commissione Disciplinare Nazionale ha posto alla base del provvedimento la motivazione per la quale "la documentazione versata in atti dalla Procura Federale ...è idonea a far ritenere alla scrivente Commissione che tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche competenze, hanno svolto effettive funzioni nell'ambito societario, proprio nel biennio antecedente il fallimento. E' quindi ragionevole ritenere che abbiano comunque contribuito al dissesto societario".

Avverso la decisione, il ricorrente propone i motivi di doglianza seguenti:

1) omesso esame e motivazione in ordine alla eccepta violazione dell'art. 32 C.G.S. (già art. 27 C.G.S.) non avendo la Commissione analizzato e affrontato tale argomento e non dicendo alcunché in ordine alla fondatezza o meno di detta eccezione. Il ricorrente richiama quanto già esposto in primo grado sulla richiesta di improcedibilità del procedimento. Chiede pertanto, in via preliminare, che il procedimento disciplinare avviato venga dichiarato assolutamente improcedibile, nullo od annullabile, comunque inefficace e che ne venga disposta l'archiviazione;

2) errata applicazione dell'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. a seguito della errata interpretazione della documentazione acquisita in atti. Lamenta il ricorrente che, anche alla luce di una precedente pronuncia interpretativa dell'art. 21 comma 3 N.O.I.F., in cui la Corte Federale ebbe ad evidenziare gli elementi di applicabilità dell'art. 21 stesso, in questo procedimento si sarebbe dovuti giungere al proscioglimento del signor Scirano Roberto da ogni addebito contestatogli considerato che dalla documentazione in atti non emergerebbe alcun elemento idoneo a provare l'esistenza di profili di colpa o di comportamenti scorretti nella gestione della società imputabili al deferito.

Nel corpo del reclamo il ricorrente ricostruisce la sequenza storica degli eventi dagli incarichi di Consigliere a quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "Foggia Calcio" ivi comprese le limitazioni dei poteri previste nella delibera di nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del 2.7.2007.

Rileva altresì il ricorrente che non esiste alcun atto che abbia impegnato la società nei confronti dei terzi, dei tesserati, della Lega Professionisti Serie C, della F.I.G.C., che riporti la firma dell'inibito.

Conclude chiedendo:

- a) in via preliminare che venga dichiarata l'improcedibilità ovvero la nullità e/o l'annullabilità del procedimento con conseguente disposizione dell'archiviazione;
- b) in via principale che venga prosciolto per non aver la Procura Federale fornito la prova in ordine alla "mala gestio" del ricorrente;
- c) in via subordinata che venga prosciolto per non avere lo stesso avuto neanche in via meramente potenziale la possibilità di incidere positivamente o negativamente sull'andamento societario;
- d) in via ulteriormente gradata che venga dichiarata l'assoluta inconferenza, buona fede, correttezza e marginalità della gestione del signor Scirano e conseguentemente di voler comminare la sanzione nella sua misura minima e comunque non superiore ad un anno.

La Corte rileva che la Commissione Disciplinare Nazionale non ha affrontato il problema già richiamato dal ricorrente nella memoria difensiva precedente all'ultima udienza della Commissione Disciplinare Nazionale e relativo alla improcedibilità del procedimento de qua.

La Procura Federale presente all'udienza dichiara che l'intero procedimento per il deferimento si fondava sulla documentazione pervenuta dal Curatore Fallimentare e che non vi è stato alcun supplemento di indagine poiché la documentazione cui il ricorrente si riferisce nella sua memoria costituisce una semplice richiesta di indirizzi per il completamento della "anagrafica" della F.I.G.C. stessa.

La Corte rileva che dai documenti si evince che un primo deferimento avente ad oggetto le stesse materie del presente era già stato dichiarato improcedibile dalla competente Commissione Disciplinare in data 6.7.2005 con Com. Uff. n. 70/C del 7.10.2005.

È pertanto di tutta evidenza che l'attività di indagine doveva essere iniziata in data antecedente e nella Stagione Sportiva 2004/2005 cioè in data antecedente al 30.6.2005.

La richiesta di integrazione di indagini del 29.3.2007 non poteva essere iniziata in quanto erano già decorsi i termini di prescrizione previsti dall'art 2, commi 1 e 3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Roberto Scirano dichiarando improcedibile il procedimento e annulla la sentenza di primo grado.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

4) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA HELLAS VERONA/MONZA DEL 14.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 16.12.2008)

Con rituale gravame l'Hellas Verona F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione di cui in epigrafe.

Con i motivi scritti la società reclamante, pur non contestando la materialità e veridicità delle condotte, ha rilevato che una sparuta frangia di propri sostenitori aveva in tal modo reagito nei confronti di un calciatore del Monza il quale aveva commesso ripetuti falli di gioco contro calciatori dell'Hellas Verona manifestando un atteggiamento di sfida verso uno di essi che era rimasto a terra.

Ha, pertanto, eccepito che, essendo i cori inneggiati non di natura razzista ma di protesta avverso tal comportamento, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non era congrua bensì sproporzionata rispetto a fattispecie analoghe già sanzionate.

Chiedeva, inoltre, a supporto di documentazione allegata ed in applicazione del disposto di cui all'art. 13, lett. a), c), d) C.G.S.:

- 1) in via preliminare, la sospensione della esecutività della sanzione impugnata in attesa della decisione della C.G.F.;
- 2) in via principale, il proscioglimento dall'addebito contestato;
- 3) in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta.

Alla seduta del 16.1.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 2^a Sezione Giudicante – il difensore della società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti riportandosi alle conclusioni ivi dispiegate.

Ciò premesso osserva questa Corte che il reclamo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio, così come si rileva dal contenuto degli atti ufficiali, che i ripetuti cori dei sostenitori locali erano espressione di discriminazione razziale correttamente

sanzionati dal Giudice Sportivo e, conseguentemente, rilievo alcuno ha la documentazione allegata a supporto del reclamo.

Nel caso di specie, deve porsi in rilievo che la società reclamante era già stata, per analoghe violazioni, precedentemente, più volte sanzionata dal Giudice Sportivo che aveva comminato le sanzioni dell'ammenda, mentre questa Corte, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 2007/2008, aveva confermato la sanzione della disputa di una gara effettiva a porte chiuse comminata dal Giudice Sportivo per fatti della stessa natura, in evidente applicazione della recidiva specifica.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE;**
 - **DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DI SIMONE LUIGI E SGARRA GANLUCA;**
- SEGUITO GARA ANDRIA BAT/GELA DEL 21.12.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 23.12.2008)

La A.S. Andria Bat S.r.l., con atto in data 5.1.2009, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – pubblicata con Com. Uff. n. 70/DIV. del 23.12.2008 – che, in relazione alla gara da essa disputata con la Gela il 21.12.2008, ha irrogato alla predetta società le sanzioni dell'ammenda di € 15.000,00 e dell'obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, ed ai calciatori Luigi Di Simone e Gianluca Sgarra le squalifiche per 4 gare effettive.

La decisione gravata ha accertato una serie di episodi, a partire dal 47' del 2° tempo della partita (“l'ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone”; indirizzo, dapprima nei confronti di un assistente arbitrale di “frasi offensive e reiteratamente minacciose” e poi dell'intera terna arbitrale; brevissima sospensione della gara, poi ripresa “regolarmente”; al termine nuovo “ingresso nel recinto di gioco di una decina di persone, alcune ... successivamente identificate quali dirigenti della società”, che “rivolgevano verso la terna arbitrale ulteriori frasi minacciose”; rissa “sul terreno di gioco ... fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti”, con “protagonisti principali” quelli della società Andria Bat; blocco – ad opera di addetti al servizio d'ordine - di “un assistente arbitrale” che tentava “di raggiungere un calciatore dell'Andria Bat per ... identificarlo ..., con ciò impedendo” tale individuazione”; “i calciatori n. 5 Sgarra Gianluca ed il n. 3 Di Simone Luigi della società Andria Bat” aggredivano violentemente calciatori avversari, tanto che il calciatore del Gela Alessandro Nigro subiva danni fisici, il cui accertamento è stato rimesso alla Procura Federale; quando “l'arbitro lasciava l'impianto sportivo veniva reiteratamente ingiuriato da alcune persone che abusivamente si trovavano nello spazio adiacente gli spogliatoi”; “la presenza di numerosi sostenitori che stazionavano fuori dello stadio, costringeva la comitiva ospite a lasciare l'impianto sportivo alle ore 19,45”).

La società ricorrente ha chiesto, con il richiamato atto di gravame, di:

“annullare, ovvero ridurre la sanzione, previo eventuale ulteriore accertamento dell'evoluzione dei fatti ascritti, accertamento doveroso, se non altro per la natura gravosa delle sanzioni irrogate.

Ancora, tenuto conto della natura degli episodi, dell'assenza di diffida e della carente qualificazione della fattispecie, ... annullare, ovvero in subordine ridurre, la sanzione comminata o questa mutare nella chiusura del settore di riferimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) C.G.S..

Viene lasciata alla discrezionalità del Giudicante l'opportunità di riduzione della sanzione pecuniaria comminata, sempre in relazione al reale accadimento dei fatti occorsi ed alla caratura della società, esente da ogni diffida”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 16.1.2009, udita la relazione del componente all'uopo delegato, nonché l'avv. Luciano Ruggiero Malagnini – difensore della Andria Bat -, che ha insistito nelle richieste formulate in ricorso ed, in estremo subordine, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, si è riservata di decidere.

I fatti oggetto del presente gravame sono certi, perché la stessa società appellante - pur avendo

riconosciuto che “l'accadimento oggetto del provvedimento disciplinare appare indecoroso e indegno di un sano senso agonistico, che dovrebbe animare la disciplina sportiva in genere” e di essere “consapevole, dunque, di una responsabilità nello sviluppo di tali episodi” – ha dichiarato di “dissentire in merito alla eccessiva gravosità delle sanzioni disciplinari comminate per l'inadeguatezza del provvedimento inflitto alla società”.

A tal fine questa si duole che, “riguardo la sanzione comminata, ... da un lato la mancata contestazione dell'articolo di riferimento del C.G.S., e dall'altro l'assoluta inesistenza di un nesso di causalità tra gli episodi occorsi e l'esigenza di prevenire incidenti sul campo da gioco, unica *ratio* che giustificerebbe l'adozione del provvedimento di disputa delle gare a porte chiuse”.

L'assunto è irrilevante, giacché i fatti elencati nel provvedimento impugnato, risultanti dall'allegato al rapporto arbitrale, dai rapporti dei due assistenti arbitri, del Commissario di campo, nonché del Collaboratore della Procura Federale – oltre che dagli interrogatori resi a quest'ultimo dai sigg.ri Luigi De Simone, Giovanni Attimonelli ed Angelo Tucci – non lasciano ombra di dubbio circa la loro sussistenza, gravità e rilevanza.

L'art. 14, commi 1 e 2, C.G.S. sancisce che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ... ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1, C.G.S.”.

Tali sanzioni – come risulta dalla norma ora citata – sono costituite da “d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni”.

Come sottolineato dalla stessa società ricorrente, il Giudice Sportivo - irrogando la duplice sanzione dell'ammenda di €15.000,00 e dell'obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse - ha evidentemente ritenuto di fare applicazione del disposto dell'art. 14, commi 1 e 2, C.G.S..

A fronte della molteplicità dei fatti avvenuti al termine della gara A.S. Andria Bat/Gela, nonché delle precise ammissioni degli stessi contenuti nel ricorso in esame, dunque, appare non fondata la denuncia di una presunta “violazione del diritto di poter apprestare una valida e circostanziata difesa”.

Né ha pregio il rilievo che “le relazioni dell'arbitro e del suo assistente non sono concordanti con quelle del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di campo, nel senso che i primi due riferiscono dell'apertura della porta al 47' del secondo tempo (episodio realmente accaduto per quanto *infra* si dirà), ed il terzo e il quarto riferiscono dell'apertura della stessa porta alla fine della partita (sul punto si rimanda a quanto refertato, in atti del processo)”.

Le differenze indicate, infatti, sono lievi e, comunque, derivano dal fatto che gli estensori dei rapporti possono avere acquisito piena cognizione degli accadimenti in momenti diversi, a distanza di un breve lasso temporale, perché intenti ad osservare altri fatti.

Ciò che conta è che – come riferisce la stessa società ricorrente - non si contesta che “la porta è stata aperta dopo la realizzazione della rete da parte della società ospite su preciso ordine della Polizia, per consentire ai dirigenti e al Presidente del Gela di guadagnare in anticipo gli spogliatoi”.

Proprio tale circostanza, invocata dall'A.S. Andria Bat S.r.l. ad esimente dell'ingresso in campo di propri sostenitori, dimostra che il Funzionario dirigente l'ordine pubblico si è reso conto del “pericolo” che incombeva per la loro “incolumità” sui dirigenti della squadra ospitata.

Tutto il complesso degli altri accadimenti accertati - in particolare, “l'ingresso nel recinto di gioco di circa trenta persone” prima della fine della gara e di una decina di persone successivamente, la rissa “sul terreno di gioco ... fra i calciatori delle due squadre ed i relativi dirigenti”, con “protagonisti principali” quelli della società Andria Bat, il blocco – ad opera di addetti al servizio d'ordine - di “un assistente arbitrale” che tentava “di raggiungere un calciatore dell'Andria Bat per ... identificarlo ..., con ciò impedendo” tale individuazione”, “la presenza di numerosi sostenitori che stazionavano fuori dello stadio, costringeva la comitiva ospite a lasciare l'impianto sportivo alle ore 19,45”, oltre, ancora l'aggressione ai danni del calciatore Nigro del Gela – costituisce indubbiamente un insieme di quei “fatti violenti”, particolarmente gravi, perché hanno posto a rischio l'incolumità fisica di alcune persone, “commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”, correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo in misura

adeguata all'entità ed alla pluralità delle vicende in esame.

Privo di pregio – poi – è l'assunto che “alcuni sostenitori della società ricorrente iniziarono ad inveire contro il Presidente del Gela per aver esultato oltre misura (e non solo) in occasione del gol della propria squadra” e che, di conseguenza, “l'apertura [del varco] è stata resa inevitabile per il preciso ordine dell'Autorità, la cui inosservanza avrebbe potuto addirittura comportare, per chi non vi avesse ottemperato, l'esposizione a personale responsabilità penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.”.

Infatti, è la stessa ricorrente ad ammettere che, sugli spalti, si era creato un clima di “pericolo per l'incolumità pubblica”, allorquando “gli animi si sono, per così dire, “riscaldati” anche per il comportamento provocatorio del Presidente della squadra ospite”, tanto da rendere necessaria l'apertura del varco ..., al fine di evitarne il pericoloso contatto con i sostenitori locali”.

In altre parole i vari episodi accertati negli atti del presente procedimento non vanno considerati isolatamente, ma devono essere valutati come un *unicum*, in un contesto generale, di particolare gravità, onde appare irrilevante il riferimento ad altre pronunzie rese da questa Corte e da altri organi di Giustizia, perché relative a vicende non comparabili con quella in esame.

Tutte le censure della società ricorrente, quindi, sono infondate, atteso pure che l'entità delle sanzioni irrogate non appare eccessiva, alla luce dei comportamenti della propria tifoseria in occasione della partita disputata con la Gela.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Andria Bat S.r.l. di Andria (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete